



fruite a titolo di legge 104/92, non percepite fino ad oggi, sempre che la 13° mensilità non sia stata erogata integralmente e cioè senza decurtazioni alla consueta scadenza. Le quote dovute possono essere messe a conguaglio con la contribuzione dovuta all'Istituto.

Ricorsi

Contro i provvedimenti di rigetto di tutti i benefici esaminati in questo manuale è possibile proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS (Circolare INPS 182/1997).

Coniuge non lavoratore o lavoratore autonomo.

Diritto ai permessi

La Legge 53/2000, all'art. 20, aveva già stabilito che tutti i permessi previsti per figli **minorenni** spettassero anche qualora l'altro genitore **non ne avesse diritto** perché, ad esempio, lavoratore autonomo o casalinga/o. Successivamente l'art. 42 del T.U. 151/2001 ha ampliato tale principio sottolineando il diritto ai permessi, anche se l'altro genitore non ne ha diritto, a **prescindere dalla minore o maggiore età del figlio** (Circolare INPS 138/2001).

ARTT. 33 CO.1 E 42 CO.1 D.LGS. 151/2001

PRESTAZIONI SPETTANTI AI GENITORI LAVORATORI DI BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI

La prestazione

Due le possibilità **alternative** previste dalla Legge:

- Il **prolungamento del congedo parentale (estensione facoltativa)** fino al compimento del **terzo anno** di vita del bambino. Per avere titolo all'indennità, pari al 30% della retribuzione, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto per tutto il periodo del prolungamento.
- **2 ore di permesso giornaliero retribuito**, sempre fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Inoltre spetta il diritto di scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio e vige il divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

Beneficiari

Sono i genitori lavoratori dipendenti aventi titolo ai congedi parentali a carico dell'INPS. I permessi sono con-

cessi anche ai genitori **adottivi o affidatari** entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. I permessi per figli di età inferiore a tre anni non possono essere fruiti contemporaneamente dai genitori ma solo in modo **alternativo**. Vedremo in seguito l'eccezione prevista per i permessi orari fino ad un anno di vita.

Genitori adottivi o affidatari

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del **01/04/2003** ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del T.U. 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto medesimo si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, **entro il primo anno di vita del bambino**. In base a questa sentenza i genitori adottivi o affidatari hanno oggi diritto a fruire dei riposi giornalieri **entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia**. L'INPS ha interpretato la sentenza stabilendo che spettano i permessi sia in caso di **affidamento preadottivo che provvisorio**.



Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che i benefici previsti dagli articoli 26, 31 e 36 del D. Lgs.151/2001 sono applicabili ad ogni forma di affidamento e, quindi, anche a quelle forme temporanee e c.d. part-time che si svolgono solo di giorno o solo di notte (così come riportato in parere INPS del **18/12/2002**).

Nell'ipotesi di adozione o affidamento di **due o più minori** entrati nella famiglia nella stessa data, si applica l'art. 41 del T.U. 151/2001 che prevede il **raddoppio** dei riposi in caso di parto plurimo.

In assenza di limiti d'età del minore stabiliti dalla legge, l'INPS ha anche stabilito che i permessi spettano ai genitori adottivi o affidatari fino al raggiungimento della **maggiore età** del figlio, ovviamente non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.

Un'altra differenza rispetto ai genitori naturali è nella decorrenza del godimento dei permessi: mentre questi ultimi, per poterne fruire, devono attendere la fine del periodo obbligatorio *post-partum*, il genitore affidatario o adottivo può utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo all'ingresso del bambino in famiglia. Ciò perché il congedo di maternità, nato a tutela della salute della partoriente, pur spettando anche per adozioni o affidamenti, non è in questi casi obbligatorio.

Le richieste di congedo di **maternità o paternità** (non oltre il terzo mese dall'ingresso in famiglia) prevalgono e, quindi, sostituiscono le richieste, per i giorni coincidenti, dei riposi (orari) giornalieri.

Anche per i genitori adottivi o affidatari vigono le regole di compatibilità per l'**utilizzo contemporaneo** dei permessi, stabilite per i genitori naturali. Ad esempio, la madre adottiva o affidataria può godere dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario ma non durante il congedo di paternità di quest'ultimo (Circolare INPS 91/2003).

L'affidamento può riguardare solo **soggetti minorenni** ed è concesso per un periodo massimo di **due anni**, rinnovabile non oltre la maggiore età dell'affidato; gli "affidatari" sono i soggetti indicati nel provvedimento di affidamento da produrre alla Sede INPS competente, a cura degli interessati (Circolare INPS 138/2001).

In caso di **adozione nazionale**, va allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall'Autorità competente da cui

risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.

In caso di **adozione internazionale** va allegato il certificato dell'Ente autorizzato, da cui risulti l'adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l'avvio del provvedimento di "convalida" presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

L'inserimento: non rientra nelle ipotesi di affidamento il caso in cui il minore sia "inserito" in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati. In questi casi, dunque, **non spettano** i benefici riconosciuti agli affidatari (Circolare INPS 138/2001).

Il requisito della convivenza. Il Programma di Assistenza

Prima della **circolare INPS n.90 del 23 maggio 2007** la concessione dei permessi ex art.33 della L.104/92 era subordinata alla verifica dei requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell'assistenza. Nello specifico della prestazione riservata ai genitori di figlio disabile fino a tre anni, tali requisiti non venivano richiesti perché erano dati per presupposti per il solo fatto della minore età. Tuttavia è accaduto che una sede INPS, in data **13.12.2004**, ha prospettato il caso di un genitore (residente a Torino) di bambino di 2 anni in condizione di grave handicap, residente con la madre a Reggio Calabria. Il bimbo risultava essere curato a Torino. L'INPS, in data **04/01/2005**, pur premettendo che la legge 104/92 e il D. Lgs. 151/01 non prevedono in caso di figli minori il requisito della convivenza, ha affermato che **non** era possibile erogare i permessi ex lege 104/92 quando le residenze (più esattamente le "iscrizioni anagrafiche") del genitore e quella del figlio non coincidevano o, anche se coincidenti, il genitore per motivi di lavoro viveva abitualmente in località distante da quella di residenza del figlio. Infatti, in tali ipotesi, l'Istituto riteneva venisse meno lo scopo della legge che è quello di fornire alla persona in condizione di grave handicap un'assistenza quotidiana continua e costante.

Non rientravano in tale preclusione, considerati gli scopi delle relative prestazioni, la richiesta del prolungamento dell'astensione facoltativa o del congedo straordinario retribuito, che si sostanziano nell'avvicinamento al figlio in situazione di grave handicap proprio per la relativa assistenza. Per quanto atteneva alla do-



cumentazione da richiedere a dimostrazione che il figlio in condizione di grave handicap abitasse, sia pure provvisoriamente, presso il genitore che richiedeva i permessi (vivente in località diversa o distante), l'interessato doveva fornire rigorosa prova circa la costanza e la quotidianità dell'assistenza (così la Circolare INPS. n. 128/03 al punto 8).

L'INPS, con **circolare n.90 del 23 maggio 2007** ha rivisto le precedenti indicazioni sostenendo che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si devono riconoscere anche a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in **luoghi anche distanti** da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità – offrano allo stesso **un'assistenza sistematica ed adeguata**.

A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un **“Programma di assistenza”**, da rinnovare annualmente, sulla cui valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente.

Il Programma di assistenza, che consiste in una sostanziale **pianificazione motivata delle modalità** con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità, deve essere richiesto quando il tempo normalmente necessario per coprire la distanza tra il luogo di lavoro o di residenza del richiedente i permessi ed il luogo in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità **superi i sessanta minuti**. Si tratta, quindi, di una **dichiarazione** dalla quale si evincono le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all'Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.) e il piano mensile di utilizzo dei permessi (Msg INPS n. 15021 del 7 giugno 2007).

Ove intervengano **variazioni significative** (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il **fruitore** dei permessi dovrà **informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente**, mediante riproposta preventiva del programma. La circolare è meglio specificata nel capitolo seguente.

IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale ed il suo prolungamento

I genitori di bambini di età inferiore a otto anni possono usufruire di un periodo, detto di **congedo parentale** (ex astensione facoltativa), della durata complessiva di sei mesi. Tale periodo, ma solo per i genitori di persone disabili, può essere prolungato ininterrottamente fino al giorno del **terzo compleanno** del figlio.

Il prolungamento del congedo parentale decorre **“dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32”** (messaggio INPS n.22578 del 17/09/2007). Tale articolo, in particolare, riconosce il diritto di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale:

- **alla madre**, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **6 mesi trascorso il periodo di congedo di maternità**;

- **al padre**, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **6 mesi elevabili a 7 dalla nascita del figlio**;
- **al genitore solo**, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **10 mesi**.

Ne deriva che il prolungamento del congedo parentale è riconoscibile, **indipendentemente dal diritto dell'altro genitore**:

- **alla madre**, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- **al padre**, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- **al genitore solo**, trascorsi 10 mesi decorrenti;
- **in caso di madre “sola”**, dalla fine del congedo di maternità,
- **in caso di padre “solo”**, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

In caso di adozione o affidamento il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni



dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; pertanto, oltre i predetti tre anni dall'ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità. Ad esempio: bambino che all'atto dell'adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino (messaggio INPS n.22913 del 20/9/2007).

La Legge n.53 del 2000 ha stabilito che per i periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi già goduti ed indennizzati fino ai tre anni di età del bambino, nonché per tutti i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni, l'indennità del 30% è dovuta solo se il reddito individuale di chi richiede la prestazione sia inferiore ad un importo pari a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (importo adeguato ogni anno e pari, per il 2007, a € 14.174,55 cioè 2,5 volte € 5669,82). Nel caso di adozione o affidamento, ai fini dell'indennizzabilità del congedo parentale, occorre distinguere a seconda che il minore, all'atto dell'adozione o affidamento, abbia compiuto o meno **sei** anni di età.

Se il bambino ha un'età **inferiore ai 6 anni** al momento dell'adozione/affidamento, l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile **indipendentemente dalle condizioni reddituali** del richiedente, per un periodo massimo complessivo di **sei mesi** tra i due genitori, **fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato.**

L'indennità è riconoscibile **subordinatamente alle condizioni di reddito** per i **periodi eccedenti i sei mesi** (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino) nonché per **qualsunque periodo** di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i **6 anni** di età.

Per i bambini **di età compresa tra i 6 e i 12 anni** al momento dell'adozione/affidamento, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi), è indennizzabile **sempre subordinatamente alle condizioni reddituali** (messaggio INPS n.22913 del 20/09/2007).

Genitore "solo"

Se si tratta di "genitore solo" -padre o madre- il prolungamento è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di congedo (**10 mesi**).

La situazione di "genitore solo" si verifica in caso di morte o di grave infermità anche temporanea di un genitore, di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori che risulti da un provvedimento formale. Con il messaggio n. 22911 del **20/09/2007** l'INPS ritiene opportuno riconoscere al genitore avente diritto la condizione di **genitore "solo"** anche nel caso in cui l'altro sia colpito da grave infermità, trattandosi di situazione che, ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole.

La sussistenza di una delle predette situazioni è da provare attraverso apposita documentazione che può essere rilasciata dalla competente Amministrazione, oppure, autocertificata (messaggio INPS n.8774 del **4/4/2007**): *dichiarazione sostitutiva di certificazione* sottoscritta dal richiedente, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del DPR. 445/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.); *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* se trattasi di stati, qualità e fatti, non inclusi nell'elenco di cui al citato art. 46, ma che siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47, DPR. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere resa secondo quanto disposto dall'art. 38 del DPR 445/2000: è necessario, cioè, che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Più nel dettaglio, nell'ipotesi di **morte dell'altro genitore**, il richiedente deve produrre il relativo certificato di morte. In luogo di tale certificato, l'interessato può sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di certificazione, se trattasi del decesso del coniuge, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se trattasi di genitore non legato al richiedente da vincolo matrimoniale.

Per quanto riguarda l'ipotesi di **grave infermità** si rammenta che la grave infermità della madre rientra tra le ipotesi contemplate dall'art.28 del T.U. 151/2001 in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità. Considerato che l'infermità grave del genitore può già sussistere al momento dell'evento (parto o ingresso in famiglia) oppure insorgere successivamente all'evento medesimo, il diritto al periodo di



congedo fruibile dal “genitore solo” potrebbe essere pari, rispettivamente, a 10 mesi o all’eventuale periodo residuo. In tale ultima ipotesi, infatti, devono essere considerati nel computo dei 10 mesi anche eventuali periodi complessivamente fruiti, al titolo in questione, da entrambi i genitori. Se la grave infermità è temporanea, il venir meno della stessa *“interrompe la maggior fruizione del periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato “solo” ed è ovvio che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante all’altro”* (Circolare INPS 8/2003, punto 1 e messaggio n. 22911 del 20/9/2007).

Sotto il profilo documentale – fermo restando che anche ai fini dell’art. 28 T.U. comma 1 la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la “grave infermità”, né la necessaria ospedalizzazione del genitore infermo – il genitore che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale allegherà in busta chiusa, unitamente alla domanda, specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro. La certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal Centro Medico Legale dell’INPS, che valuterà ai fini di interesse la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino. Non è possibile autocertificare la grave infermità considerato che, ai sensi dell’art. 49, DPR. 445/2000, i certificati medici **non possono essere sostituiti da altro documento**, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (messaggio INPS n.22911 del 20/9/2007).

Riguardo all’ipotesi di “**abbandono**” del figlio da parte dell’altro genitore, occorre distinguere a seconda che questi abbia riconosciuto o meno il bambino; in particolare, in caso di mancato riconoscimento, il genitore interessato deve rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore; dalla predetta dichiarazione deve, altresì, risultare che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi.

In caso di abbandono successivo al riconoscimento, l’interessato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi degli articoli 330 e 333 Codice Civile; in attesa di tale provvedimento, può essere validamente presentata

copia dell’istanza, inoltrata dal genitore interessato, diretta ad ottenere il provvedimento di cui sopra.

Nell’ipotesi di **affidamento esclusivo** del figlio, il genitore interessato è tenuto a presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento stesso. Con particolare riguardo alla sentenza di separazione, la circostanza che il figlio venga “genericamente” affidato al padre o alla madre (ai sensi dell’art. 155 Codice Civile) non integra l’ipotesi dell’affidamento esclusivo; occorre, infatti, accertare che l’affidamento sia disposto in favore di un “solo genitore” – nella fattispecie, il richiedente - secondo quanto disposto dall’art. 155 bis del Cod.Civ. (introdotto dalla L. 54/2006, c.d. legge sull’affidamento condiviso).

Tutte le circostanze che incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere portate a conoscenza sia dell’Inps sia del datore di lavoro.

Casi particolari

- se la madre è lavoratrice ma di **categoria non avente diritto** ai congedi parentali e, quindi, al loro prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” congedo (7 mesi), decorrente dalla fine del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) della madre;
- se la madre è **lavoratrice autonoma**, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” congedo parentale (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi) di congedo parentale della madre che decorre, a sua volta, dal giorno successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi). In tutto **tre dici mesi** dal parto.

Residui periodi di congedo parentale

Come si può usufruire degli eventuali periodi residui di “normale” congedo parentale dopo il terzo anno di vita del bambino?

- se la madre ha beneficiato dei suoi 6 mesi prima del prolungamento ed il padre non ha utilizzato i



periodi che gli spettano, quest'ultimo ha ancora a disposizione 5 mesi di congedo parentale da utilizzare entro l'8° anno di vita del bambino (indennizzabili solo se il richiedente rientra nei limiti di reddito); se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire di 4 mesi di congedo parentale entro l'8° anno (mesi soggetti a limiti di reddito per l'indennità come sopra);

- se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di congedo parentale con conseguente prolungamento da parte di un genitore, ovvero con prolungamento **alternativo** (non possono fruirne contemporaneamente) da parte di entrambi, il genitore che eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peraltro sempre entro il limite di 10 o 11 mesi complessivi per i due genitori), può completarlo, entro l'8° anno, con i consueti limiti di reddito per l'indennità.

IL PERMESSO DI DUE ORE GIORNALIERE

In **alternativa** al prolungamento del congedo parentale può essere riconosciuto un permesso giornaliero di **2 ore**, anch'esso fino al compimento del **terzo anno** di età del bambino. Questi permessi si usufruiscono con le modalità previste per le ore di allattamento (art. 39 D.Lgs.151/2001) e cioè spettano **2 ore al giorno per**

orario contrattuale di lavoro pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario. Non esistono limiti minimi per cui, ad esempio, nel caso limite di orario contrattuale giornaliero di un'ora soltanto, spetta ugualmente il permesso in questione.

Compatibilità delle prestazioni

	MADRE	PADRE	COMPATIBILITA'
fino al primo anno di vita del bambino	riposo per allattamento	riposo per allattamento	NO utilizzo contemporaneo per lo stesso bambino. SÌ per bambini diversi
	riposo per allattamento	congedo parentale	SI
	congedo parentale	riposo per allattamento	NO
	riposi orari	riposo per allattamento	NO, salvo diverso parere del centro medico legale dell'INPS (messaggio INPS n.11784 del 9/5/2007)
dopo il primo anno di vita del bambino	riposo per allattamento	riposi orari	
	riposo orario	congedo parentale	SI
	congedo parentale	riposo orario	SI
	riposo orario	prolungamento del congedo parentale	NO
	prolungamento del congedo parentale	riposo orario	NO
	riposo orario	riposo orario	NO



Casi particolari

I permessi orari ex legge 104/92 ed i riposi orari (c.d. per allattamento) sono, in via generale, incompatibili qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino. Però, in particolari casi in cui venga ravvisata l'effettiva necessità di cure che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento, il Centro Medico Legale dell'INPS può autorizzare il **cumulo** della fruizione dei benefici in questione. Ciò perché i due permessi vengono concessi per situazioni completamente diverse che non sono contemporaneamente tutelabili con un solo istituto (messaggio INPS n.11784 del **9/5/2007**);

- in caso di **pluralità di handicappati gravi** nel nucleo familiare, possono essere cumulati più permessi nella stessa giornata (Circolare 211/96);
- se in una famiglia è presente un figlio non handicappato di età inferiore ai tre anni ammalato ed uno disabile non ammalato è possibile, per il genitore che li debba assistere, restare a casa dal lavoro aggiungendo alle ore di permesso della L.104/92, il congedo per malattia dell'altro bambino previsto dalla L.1204/71 (ad esempio, giornata di 8 ore lavorative, 2 ore retribuite ex L.104 spettanti per il figlio handicappato e 6 ore non retribuite di congedo per la malattia del figlio non handicappato). Se anche il figlio disabile dell'esempio precedente è ammalato, allora un genitore può astenersi dal lavoro con il cumulo visto prima e l'altro può astenersi dal lavoro con il congedo non retribuito per malattia dell'altro figlio (Circolare 211/96);
- la madre lavoratrice dipendente pubblica, che ha espressamente rinunciato presso il suo Ente ai permessi, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS, può trasferire al padre, assicurato all'INPS, i diritti ai permessi (Circolare 211/96).

Misura dell'indennità per il congedo parentale ed i permessi orari

Congedo parentale: spetta il **30% della retribuzione media globale giornaliera** percepita nelle quattro settimane (se a cavallo di due mesi) o nel mese immediatamente precedente il periodo di astensione dal lavoro.

Permessi giornalieri: al lavoratore che usufruisce dei permessi giornalieri, è dovuta, a cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS nei casi previsti, un'indennità pari **all'intero ammontare della retribuzione** relativa alla durata del permesso stesso (art.43 T.U. 151/2001).

Adempimenti del datore di lavoro

- Il datore di lavoro è tenuto a valutare il diritto alla prestazione e ad effettuare il pagamento delle relative indennità al lavoratore; le somme corrisposte, a titolo di anticipazione per conto dell'INPS, devono essere conguagliate con i contributi dovuti all'Istituto.
- Il datore deve compilare il modello DM 10/2 secondo le seguenti indicazioni:
 - 1: gli importi corrisposti per l'indennità relativa al prolungamento del congedo parentale devono essere segnalati in un rigo in bianco del quadro "D" con la dicitura "Ind.Mat.Fac.L.104/92" ed il codice "L053";
 - 2; gli importi delle indennità per i permessi giornalieri devono essere indicati in una riga in bianco del quadro D con dicitura "Ind.art.33, c.2 L.104/92" e codice "L.054".